

VERBALE N° 18 DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE "ANTENNA ANZIANI" - ONLUS

Essendo andata deserta la prima convocazione, in data di venerdì 25 novembre 2022, presso la sala del "Cenacolo" della Parrocchia di Loreto a Belluno, alle ore 17 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Antenna Anziani Onlus, come da avviso inviato agli associati in data 14 novembre 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 01 – Variazione articolo 16 dello Statuto come da comunicazione Regione Veneto del 22/09/22 ai sensi dell'art. 31 comma 8 DM 106/2020;
- 02 – Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 17 soci, oltre ad 1 delega che rappresenta la presidente, signora Maria Agostina Campagna, dal giorno 14 novembre ricoverata presso l'Ospedale civile di Belluno, per un totale di n. 18 soci.

Assume la presidenza il Vice Presidente, signor Bona Urbano che, dopo aver salutato i presenti, constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione. Chiama quindi a fungere da segretario la sig.a Boaretto Sofia.

Si passa quindi a trattare il punto 1) dell'ordine del giorno e il Presidente comunica all'Assemblea il testo della lettera del 22/9/2022 ricevuta dal signor Nicola Zennaro della Direzione Servizi Sociali – Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale – Regione del Veneto, riportandone il testo:

Gent. le Presidente, con la presente si informa che ai sensi dell'art. 31 comma 4 DM 106/2020 questo ufficio è impegnato nella verifica della sussistenza dei requisiti ai fini del consolidamento dell'iscrizione di codesta associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito dell'istruttoria concernente lo statuto si rileva che lo stesso non è conforme alle normative in materia (Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, le norme del Codice civile), relativamente all'articolo che prevede l'istituto della cooptazione. Si richiama in proposito la nota ministeriale n. 18244 del 30.11.2021 nella quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali conferma l'inapplicabilità di tale istituto. Si riporta di seguito uno stralcio: "L'art. 26, comma 1 del CTS prevede che nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatto salvo il caso, nell'ipotesi di cui all'art. 25, comma 2, che la competenza non sia attribuita a diverso organo, fermi restando i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati ed elettività delle cariche sociali; fatta salva inoltre l'ipotesi derogatoria di cui al comma 5, secondo cui la nomina di una quota minoritaria dei componenti può essere attribuita per statuto a particolari soggetti o a loro rappresentanze. In tal caso, è del tutto evidente l'impraticabilità della cooptazione ove gli amministratori cessati siano stati nominati ai sensi del comma 5, dato che la sostituzione non può che spettare al soggetto titolare del potere di nomina. Al di fuori di tale specifica ipotesi di esclusione, la praticabilità dell'istituto della cooptazione appare comunque problematica per gli enti costituiti in forma associativa, dato che sulla base di questa, fino alla eventuale ratifica dell'assemblea, che potrebbe intervenire anche diversi mesi dopo l'insediamento, gli amministratori cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale organo e le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La lettera imponeva quindi la modifica dell'articolo 16 dello Statuto dell'Associazione il cui testo era:

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla sostituzione dei consiglieri decaduti per cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza del normale mandato del Consiglio Direttivo. Il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale organo e le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione.



- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La riformulazione dell'articolo, dopo le variazioni riportate (eliminazione del testo in grassetto), è il seguente:

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

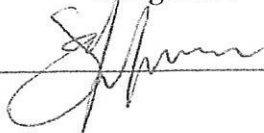
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente comunica quindi che lo Statuto modificato verrà presentato per la validazione, assieme al presente verbale, all'Agenzia delle Entrate per poi essere spedito al signor Nicola Zennaro della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto; nel frattempo verrà comunicato allo stesso destinatario l'avvenuta modifica e l'iter in itinere.

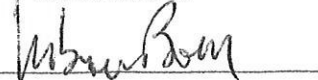
All'unanimità l'Assemblea approva la modifica dello Statuto e autorizza il proseguo della pratica.

Null'altro essendo da deliberare, alle ore 18:00 viene sciolta l'Assemblea dopo aver redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



REGISTRATO A BELLUNO il 12 DIC. 2022
n. 1521 serie 3 Liquidati euro ☒
(ERNTX)

IL FUNZIONARIO
Roberto ZAFALON
firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)

"Copia conforme all'originale"

IL FUNZIONARIO
Roberto ZAFALON

firma su delega del Direttore Provinciale
(Alessandro Millet)





Statuto Associazione ANTENNA ANZIANI



Statuto dell'Associazione ODV "ANTENNA ANZIANI"

**Versione modificata dall'assemblea degli associati
In data 25 novembre 2022**

Statuto dell'Associazione ODV
"ANTENNA ANZIANI"
Versione modificata dall'assemblea degli associati
in data 25 novembre 2022

Sommario

Articolo 1: Denominazione e sede	Pag.	3
Articolo 2: Statuto		3
Articolo 3: Efficacia dello Statuto		3
Articolo 4: Interpretazione dello Statuto		3
Articolo 5: Finalità e Attività		3
Articolo 6: Ammissione		4
Articolo 7: Diritti e doveri degli associati		4
Articolo 8: Qualità di volontario		4
Articolo 9: Perdita della qualifica di associato		5
Articolo 10: Gli organi sociali		5
Articolo 11: L'assemblea		5
Articolo 12: Compiti dell'assemblea		5
Articolo 13: Convocazione dell'assemblea		6
Articolo 14: Assemblea ordinaria		6
Articolo 15: Assemblea straordinaria		6
Articolo 16: Il Consiglio direttivo		6
Articolo 17: Il Presidente		7
Articolo 18: Il Segretario		7
Articolo 19: L'Organo di controllo		7
Articolo 20: L'Organo di Revisione legale dei conti		8
Articolo 21: Risorse economiche		8
Articolo 22: I beni		8
Articolo 23: Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio		8
Articolo 24: Bilancio		8
Articolo 25: Bilancio sociale		9
Articolo 26: Convenzioni		9
Articolo 27: Personale retribuito		9
Articolo 28: Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari		9
Articolo 29: Responsabilità dell'Organizzazione		9
Articolo 30: Assicurazione dell'Organizzazione		9
Articolo 31: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento		9
Articolo 32: Libri sociali		9
Articolo 33: Disposizioni finali		10
Articolo 34: Norma transitoria		10

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: «ANTENNA ANZIANI ODV». Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in via Loreto n. 13 nel comune di Belluno.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione si ispira ai principi cristiani di carità e solidarietà, è apartitica e mira a favorire il diritto alla domiciliarità e a migliorare la qualità della vita agli anziani e ad altre persone in difficoltà mediante le seguenti azioni:

- attuare proposte e progetti a favore della domiciliarità, organizzando incontri di sensibilizzazione, informazione e formazione di volontari, anche con l'apporto di esperti qualificati;
- svolgere funzioni di stimolo al settore dei servizi socio-sanitari al fine di potenziare la rete dell'assistenza domiciliare;
- instaurare forme di collaborazione con altre associazioni e con altri organismi, anche pubblici, che operano per conseguire gli stessi obiettivi;
- offrire un servizio di sostegno, di compagnia, di ricreazione e di ascolto a domicilio e di accompagnamento e aiuto ad uscire di casa, alle persone che ne sentono il bisogno;

- intervenire concretamente nei confronti delle persone che richiedono aiuto per soddisfare bisogni di carattere primario, quali la spesa, l'acquisto di farmaci e di tutti quei beni che risultano indispensabili a migliorare la qualità della vita;
- accompagnare e assistere tutti quei soggetti che devono sottoporsi a visite mediche;
- progettare ed attuare occasioni di socializzazione, anche esterne all'ambiente domestico, quali la partecipazione ad eventi culturali e di svago che possano incentivare la socializzazione e alleviare sentimenti diffusi di abbandono;
- aiutare chi ha difficoltà nella partecipazione alla Messa e alle altre funzioni religiose;
- segnalare ai servizi sociali stati di necessità che richiedano interventi professionali qualificati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- intervenire e votare in Assemblea purché iscritto nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha efficacia dalla data di accettazione da parte del Consiglio stesso e comunque non oltre i 30 giorni successivi.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi di contravvenzione ai doveri stabiliti dallo Statuto, fra i quali l'assenza ingiustificata dall'Assemblea per tre volte consecutive, l'associato può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto preso a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di esclusione può essere presentata all'Assemblea, con richiesta motivata, anche da almeno un decimo degli associati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento; questo deve contenere le motivazioni che hanno indotto l'Assemblea a deliberare l'esclusione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Segretario;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. È ammessa una sola delega per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta, lettera o e-mail, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e va spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di residenza o della e-mail risultante dal libro degli associati.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,

- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.18 (Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli associati.

ART. 19 (L'Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/ 2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(L'Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/ 2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/ 2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)

Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo che contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 25
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/ 2017.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runts medesimo.

Art. 34
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/ 2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

